

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

Provincia di Belluno

ACCORDO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI

SPORTIVI PER L'ANNO 2023

TRA

La FONDAZIONE CORTINA di Cortina d'Ampezzo, con sede in Via Marangoi n.1,
C.F. XXXXXXXXXXXX e P.IVA n. XXXXXXXX e rappresentata dal Presidente Sig.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

di seguito denominata **"FONDAZIONE"**

E

Il COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO con domicilio presso Corso Italia n. 33,
32043 Cortina d'Ampezzo - BL, C.F. 00087640256, rappresentato dalla
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX giusto decreto sindacale n.
30/2022 del 20.10.2022

di seguito denominato **"ENTE"**

(La FONDAZIONE e l'ENTE sono congiuntamente denominati **"Parti"** e,
singolarmente, la **"Parte"**)

PREMESSO CHE:

- La FONDAZIONE specializzata nell'organizzazione e nella gestione, sotto tutte le forme, di manifestazioni sportive di alto livello e di fama internazionale, si occuperà dell'organizzazione delle seguenti competizioni internazionali: Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile, Coppa del Mondo di Snowboard SBX, Coppa del Mondo di Snowboard SBX paralimpico, Finali di Coppa del Mondo di Sci Alpino Paralimpico, Campionato Italiano di Sci Alpinismo - specialità sprint e team relay, Alpinathlon e Coppa del Mondo di Snowboard PGS, che si

svolgeranno a Cortina d'Ampezzo nel periodo da gennaio a dicembre 2023;

- la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) ha assegnato alla FONDAZIONE, con nota del 16.11.2022 pervenuta al protocollo generale n. 20974 del 30.11.2022, l'organizzazione della tappa a Cortina d'Ampezzo delle gare per il 2023 (di seguito **EVENTI**);

- gli **EVENTI** costituiscono un'importante occasione di visibilità per tutto il territorio ampezzano, apportando indiscussi vantaggi sia dal punto di vista dell'immagine turistica che della visibilità internazionale di Cortina d'Ampezzo;

- è pervenuta la richiesta di co-organizzazione degli eventi sopra indicati, in data 30.12.2022 prot. n. 23015;

- vi è la volontà dell'ENTE di collaborare con la FONDAZIONE ad organizzare gli **EVENTI**;

- la FONDAZIONE nella sua qualità di organizzatore degli **EVENTI**, è titolare dei diritti di utilizzazione economica, commerciale e televisiva connessi agli stessi, e gestisce i marchi legati agli **EVENTI**;

- gli **EVENTI** sono considerati un importante momento di promozione turistica e sportiva dell'intero territorio comunale;

- L'ENTE è interessato ed ha intenzione di collaborare con la FONDAZIONE nell'organizzazione degli **EVENTI**, che si terranno a Cortina d'Ampezzo da gennaio a dicembre 2023, e di impegnarsi, con la sottoscrizione del presente Accordo (di seguito "**Accordo**"), a prestare a favore della FONDAZIONE i servizi indicati al punto 5 del presente atto;

- L'ENTE ha approvato l'Accordo con Delibera di Giunta n. 000 del 12.01.2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO

QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. OGGETTO

2.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo l'ENTE si impegna, in collaborazione con la FONDAZIONE, ad organizzare, direttamente e/o tramite la propria società partecipata – Se. Am. – Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l. (di seguito (“**Se. Am.**”) - , gli EVENTI sportivi che si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo da gennaio a dicembre 2023, nelle modalità e nei termini specificati di seguito;

2.2. A sua volta la FONDAZIONE si impegna a svolgere i servizi e a prestare le attività di seguito indicate.

3. COMPETENZE ESCLUSIVE DELLA FONDAZIONE

Le Parti concordano che alla FONDAZIONE sarà riservata la competenza esclusiva di:

- Decidere tutti gli aspetti legati direttamente all'organizzazione sportiva degli EVENTI nel rispetto dei regolamenti emanati dalla FIS;
- Coordinare le operazioni tecniche di allestimento e smontaggio del tracciato di gara, della zona di partenza ed arrivo, nonché dei luoghi attigui, fermo restando che alcune di dette operazioni potranno essere eseguite in collaborazione con l'ENTE;
- Concedere all'ENTE - nei limiti dei contratti di cessione dei diritti televisivi e commerciali in essere nonché del contratto esistente tra la FIS, la FISI e la FONDAZIONE – la facoltà di far riferimento al nome degli EVENTI sportivi, sopra indicati, che si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo nel periodo che va da gennaio a dicembre 2023, ed a tutti i loghi, i marchi, le denominazioni, i siti internet e altri simboli specifici legati agli EVENTI che siano nella disponibilità

della FONDAZIONE;

- Autorizzare la registrazione e/o la diffusione di immagini degli EVENTI sotto tutte le forme e concedere a qualunque titolo e sotto qualunque forma, l'utilizzo di tutte o di parte delle immagini degli EVENTI;
- Scegliere i Partner degli EVENTI.

4. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

4.1. La FONDAZIONE si adopererà per far sì che gli EVENTI abbiano caratteristiche di alta qualità sportiva nonché adeguata diffusione mediatica, garantendone la massima visibilità;

4.2. La FONDAZIONE si impegna a eseguire a propria cura e responsabilità le seguenti attività:

- Fornitura dei materiali e del personale necessario per l'organizzazione degli EVENTI, nonché dell'installazione delle strutture, a esclusione delle prestazioni tecniche che sono a carico dell'ENTE ai sensi del successivo art. 5;

- Ottenimento da parte degli organi competenti, delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento degli EVENTI comprese quelle di specifica competenza dell'ENTE, al fine di garantire il corretto svolgimento degli stessi;

- Effettuazione dei sopralluoghi nei luoghi di realizzazione degli EVENTI ed in quelli ad esso correlati. Durante questi sopralluoghi, la FONDAZIONE stabilirà con i rappresentanti delegati dell'ENTE il luogo di posizionamento delle strutture e, in maniera generale, detterà tutte le disposizioni tecniche specifiche che l'ENTE dovrà seguire al fine di garantire la buona riuscita degli EVENTI. Al termine dei sopralluoghi la FONDAZIONE indirà un incontro e redigerà un documento (di seguito "**Rapporto Tecnico**"), in cui saranno specificate tutte le disposizioni stabilite. Questo Rapporto Tecnico comprenderà anche l'elenco delle attività tecniche demandate all'ENTE ai

sensi del successivo art. 5;

- Ripristino dei luoghi degli EVENTI nello stesso stato in cui si sono trovati prima dello svolgimento degli stessi, con particolare attenzione alle strutture utilizzate ed alla pavimentazione dei luoghi su cui poggeranno le installazioni;
- Esecuzione di tutte le lavorazioni nel rispetto della normativa vigente, in particolare quella sulla sicurezza (circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 M. I. del 07/06/2017 c.d. Gabrielli e nelle Linee Guida della Prefettura di Roma allegata alla Direttiva 11001/110(10) M.I. del 28/07/2017 c.d. Morcone) e in ottemperanza di quanto indicato nel Piano Valutazione rischi pervenuto al protocollo generale n. XXXXX del XXXXX;
- Concordare con l'ENTE eventuali manifestazioni a completamento degli EVENTI;

4.3. La FONDAZIONE sosterrà tutti i costi a esclusione di quelli indicati ai successivi artt. 5.3 e 14;

4.4. È fatto assoluto divieto di effettuare installazioni brandizzate al di fuori degli spazi concessi, nonché di installare elementi diversi da quelli autorizzati, pena la rimozione degli stessi e il pagamento delle penali previste all'art.12;

4.5. L'ENTE autorizza l'esercizio del commercio su area pubblica previa domanda di apposite concessioni temporanee o deposito di altro titolo abilitativo presso l'Ufficio Commercio del Comune di Cortina d'Ampezzo, ai sensi dell'art. 32 commi 1 e 2 del Regolamento Comunale Commercio su aree pubbliche:

- a) L'attività del commercio su area pubblica nell'ambito degli EVENTI potrà essere effettuata da operatori in possesso dei requisiti prescritti per il commercio su area pubblica. L'elenco nominativo di tali soggetti, unitamente alle relative collocazioni, superficie di posteggio, durata ed orari di vendita, dovranno essere

depositati almeno quindici giorni prima della data di inizio degli EVENTI all'Ufficio Commercio del Comune di Cortina d'Ampezzo.

- b) La durata delle vendite non potrà, in ogni caso, eccedere il periodo concordato di svolgimento degli EVENTI. È consentito il commercio gadgets ed articoli strettamente collegati alle attività della FONDAZIONE;
- c) La somministrazione di beni alimentari è soggetta alla prescritta registrazione sanitaria;
- d) Il canone di occupazione si deve intendere compreso nelle voci di spesa dell'ENTE indicate all'art. 5.3 del presente Accordo.

5. OBBLIGHI ED ATTIVITÀ DELL'ENTE

5.1. L'ENTE si impegna a propria cura e responsabilità, sia in forma diretta sia attraverso i servizi della Se. Am., ad eseguire le seguenti attività:

- Accogliere i rappresentanti della FONDAZIONE – ed ogni altro collaboratore, fornitore o partner della stessa – durante i sopralluoghi tecnici al fine di consentire il miglior svolgimento degli EVENTI; durante i sopralluoghi verrà stabilita l'organizzazione degli spazi adibiti alla realizzazione degli EVENTI ed a tutte le iniziative correlate; verrà inoltre stabilito il posizionamento delle strutture tecniche;
- Fornire tutta la collaborazione utile per l'espletamento delle eventuali pratiche amministrative a livello locale, indispensabili alla riuscita ed al successo degli EVENTI;
- Portare a buon compimento tutte le disposizioni contenute nel Rapporto Tecnico;
- Assicurare agli organizzatori degli EVENTI la più ampia libertà di accesso e spostamento a/e nei luoghi degli EVENTI durante la preparazione e lo

svolgimento degli stessi, previo accordo preso con congruo anticipo;

- Assicurare la collaborazione dei servizi municipali e della polizia locale;
- Adottare idonee misure e provvedimenti per mettere a disposizione gli spazi concessi, stando alle disposizioni di quanto concordato nel Rapporto Tecnico, nonché tutte le sopra menzionate aree tecniche;

5.2. L'ENTE adempirà agli obblighi di cui al precedente punto 5.1 direttamente o attraverso Se. Am.;

5.3. I servizi forniti direttamente dall'ENTE o attraverso Se. Am. saranno resi in forma diretta e indiretta dall'Ente fino all'importo massimo di € **107.000,00 IVA inclusa** come da preventivo pervenuto al nostro prot. n. 23017 del 30.12.2022. Tali servizi potranno essere ulteriormente specificati attraverso un programma operativo soggetto ad aggiornamento che dovrà valutare anche eventuali rischi di interferenza e dovrà essere condiviso tra le Parti in tempo utile per lo svolgimento degli EVENTI. L'ENTE può demandare a Se. Am. la definizione di detto programma con la FONDAZIONE.

6. COMUNICAZIONE, PROMOZIONE, EVENTI COLLATERALI E RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI

6.1. La FONDAZIONE si impegna a svolgere tutta la promozione e la comunicazione degli EVENTI e a produrla, sia essa digitale, cartacea o nei siti web, in collaborazione con l'ENTE;

6.1.1. La FONDAZIONE si impegna altresì, a propria cura e spese (comprehensive di eventuali tributi o tassazioni), ad assicurare la promozione degli EVENTI, ed in particolare il nome della località di Cortina d'Ampezzo, avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione e i supporti televisivi e informatici a propria disposizione, nello specifico:

- Presentando gli EVENTI, che si terranno da gennaio a dicembre 2023, come una

serie di manifestazioni che si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo;

- Inserendo su ogni supporto disponibile relativo agli EVENTI, sia cartaceo sia digitale, la descrizione della tappa e un'immagine di interesse della cittadina di Cortina d'Ampezzo; quest'immagine sarà fornita dall'ENTE alla FONDAZIONE a titolo gratuito garantendone il libero utilizzo;
- Favorendo, sulla base dei dati forniti dall'ENTE, la divulgazione di informazioni turistiche, culturali ed economiche del luogo nell'eventuale "Guida Culturale della Manifestazione" pubblicata sul sito internet della FONDAZIONE relativa a tutti gli EVENTI;

6.1.2. La FONDAZIONE si fa garante anche nei confronti di terzi, di preservare gli spazi promozionali dedicati esclusivamente al marchio dell'ENTE e del nome della località di Cortina d'Ampezzo sia alla partenza, lungo il percorso e all'arrivo delle piste di gara;

6.1.3. La FONDAZIONE collaborerà con l'ufficio stampa dell'ENTE, in particolare:

- Inviando tutti i comunicati stampa all'indirizzo email che verrà comunicato, affinché possa inoltrarli a sua volta e concorrere alla promozione degli EVENTI;
- Inserendo nella cartella stampa, su supporto fornito dall'ENTE, tutti gli eventi e prodotti turistico sportivi sviluppati nel territorio;
- Trasmettendo anticipatamente (almeno 3 giorni prima) la pianificazione delle eventuali conferenze stampa al fine di fornire il supporto necessario;
- Entro 10 giorni dalla firma dell'Accordo, la FONDAZIONE si impegna:
 - a compilare il seguente modulo online <http://bit.ly/ModuloEventi-Cortina> e inviare almeno 4 fotografie significative degli EVENTI all'ENTE. Le immagini devono essere in alta risoluzione (almeno 1,5Mb) e di libero utilizzo;
 - a contattare l'ufficio comunicazione dell'ENTE per coordinare il piano di

comunicazione a supporto degli EVENTI e l'invio del materiale sopracitato;

- non saranno diffuse, a insindacabile giudizio dell'ENTE, comunicazioni relative ad eventi e manifestazioni non di pubblico interesse, i cui contenuti siano contrari alla pubblico decoro, di promozione all'uso di sostanze proibite o che comportino offese all'utente, politici o lesivi della privacy e della dignità delle persone, discriminanti verso le persone, contenuti e immagini non consoni alla diffusione, o comunque contrari a quanto previsto dalla Legge; che siano, inoltre, contrari alle strategie turistiche della località, rivolti all'esclusiva pubblicità di brand commerciali o svantaggioso per le altre attività locali;

6.1.4. L'ENTE, in sintonia con le azioni di promozione e comunicazione intraprese dalla FONDAZIONE, può eventualmente attivarsi per potenziare la comunicazione all'interno del proprio territorio;

6.1.5. L'ENTE riconosce espressamente che tutti i diritti di utilizzazione economica connessi agli EVENTI, sono di titolarità esclusiva della FONDAZIONE;

6.1.6. La FONDAZIONE si impegna a trasmettere all'ENTE la lista dei Partner e dei Fornitori Ufficiali della manifestazione, autorizzati a esporre il proprio marchio; La suddetta lista potrà essere all'occorrenza aggiornate dalla FONDAZIONE;

6.2. La FONDAZIONE si impegna inoltre:

- A eseguire, a propria cura, spese e responsabilità, eventuali iniziative collaterali, anche sul territorio di Cortina d'Ampezzo;

- A curare, a proprie spese, tutta la promozione e la comunicazione degli EVENTI.

• 6.3. La FONDAZIONE adempirà agli impegni di cui ai precedenti commi collaborando con la società Se. Am. S.r.l., concordando attraverso un documento *ad hoc* (**Piano di Comunicazione**) le attività specifiche che non siano di stretta pertinenza della FONDAZIONE.

7. MARCHI FIS, FONDAZIONE, EVENTI E CORTINA DOLOMITI

7.1. Nel corso dell'intera durata del presente Accordo, le Parti potranno utilizzare, per la comunicazione istituzionale, i marchi FONDAZIONE, EVENTI (e il correlato FIS), e il marchio CORTINA DOLOMITI, come definito nel manuale consegnato alla FONDAZIONE in precedenza. Per comunicazione istituzionale si intende tutta la comunicazione che ha per scopo la promozione degli EVENTI organizzati a Cortina d'Ampezzo, ove l'ENTE compare nella sua funzione di amministrazione pubblica e/o di polo turistico o economico;

7.2. L'ENTE si impegna a riprodurre i marchi legati agli EVENTI e alla FONDAZIONE nel rispetto delle disposizioni grafiche che verranno all'uopo fornite dalla FONDAZIONE. Da parte sua, la FONDAZIONE si impegna a riprodurre il marchio CORTINA DOLOMITI nel rispetto delle disposizioni grafiche indicate nel citato manuale d'uso del marchio;

7.3. L'ENTE si impegna a non registrare, direttamente o indirettamente, nessun nome, logo, sito internet o simbolo distintivo che potrebbe creare confusione con i nomi, i loghi, i siti internet (domini) o i simboli distintivi della FONDAZIONE e/o degli EVENTI;

7.4. L'ENTE e la FONDAZIONE si impegnano reciprocamente a rispettare gli obblighi sopra menzionati e a sottoporre all'Ufficio Servizi Culturali e Turistici dell'ENTE, per l'approvazione preliminare, ogni progetto grafico relativo agli EVENTI;

7.5. L'ENTE ha preso atto che la FONDAZIONE ha ceduto in esclusiva a terzi il diritto di comunicare il marchio degli EVENTI, in associazione al marchio FIS, e di ottenere visibilità nelle aree interessate dagli EVENTI tramite apposite strutture pubblicitarie. L'ENTE si impegna a non consentire direttamente o indirettamente a terzi di utilizzare il marchio o di dar visibilità a marchi terzi in connessione con gli EVENTI.

8. IMMAGINI DEGLI EVENTI

8.1. Qualora l'ENTE intendesse utilizzare le immagini degli EVENTI per la propria comunicazione istituzionale, previa autorizzazione anche del titolare dei diritti televisivi e multimediali, dovrà previamente concordare il progetto nei dettagli con la FONDAZIONE, la quale per quanto di sua competenza già concorda che l'ENTE:

- potrà utilizzare le immagini degli EVENTI che vengono prodotte nell'ambito della copertura generale della manifestazione, per la realizzazione di filmati promozionali dell'ENTE stesso, senza pagamenti aggiuntivi rispetto al rimborso delle eventuali spese tecniche, di ricerca, di copia e di montaggio;
- potrà utilizzare le immagini fotografiche degli EVENTI, prodotte dal fotografo ufficiale, senza pagamenti aggiuntivi rispetto al rimborso delle eventuali spese di copia;
- avrà la possibilità di richiedere alla FONDAZIONE accrediti ufficiali per i propri operatori della comunicazione, i quali dovranno rispettare le regole stabilite dalla FONDAZIONE. Le immagini eventualmente realizzate potranno essere utilizzate unicamente dall'ENTE ed esclusivamente per la propria comunicazione istituzionale;

8.2. Sarà onere e responsabilità dell'ENTE raccogliere le autorizzazioni di persone o di atleti visibili nelle immagini prima di diffonderle.

9. CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE AI SENSI DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE" - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 31.03.2021:

9.1 Si intendono incluse nel presente Accordo, le occupazioni di spazi ed aree

	pubbliche per lo svolgimento di attività senza scopi promozionali e pubblicitari le cui	
	concessioni vengono rilasciate ai sensi del “Regolamento per la disciplina del canone	
	unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e	
	del canone mercatale” - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2021;	
	9.2 le occupazioni di cui al comma 1 riguardano:	
	<ul style="list-style-type: none"> • l’utilizzo di suolo pubblico per l’installazione di strutture riguardanti gli 	
	EVENTI che si svolgeranno nel corso dell’anno 2023;	
	<ul style="list-style-type: none"> • l’utilizzo di suolo utile a supportare ulteriori allestimenti necessari 	
	all’organizzazione degli EVENTI, non rientrante in alcun contratto di	
	sponsorizzazione del Comune;	
	9.3 le occupazioni di cui al presente articolo 9, non sono soggette al versamento del	
	canone di occupazione del suolo pubblico ai sensi dell’art. 54 comma 4 del	
	“Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo	
	pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”;	
	9.4 l’utilizzo delle aree di cui sopra deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di	
	sicurezza e incolumità pubblica; sarà inoltre cura di FONDAZIONE prestare attenzione	
	alla pavimentazione in porfido e l’effettuazione della pulizia dell’area concessa	
	ripristinando gli spazi nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. A tale scopo	
	verrà effettuato un sopralluogo, da parte dei tecnici del Comune, prima e dopo le	
	installazioni.	
	10. ARTICOLI PROMOZIONALI	
	10.1. L’ENTE non è autorizzato a utilizzare il logo o altro segno distintivo degli	
	EVENTI su propri gadget promozionali o su omaggi se non previa autorizzazione della	
	FONDAZIONE;	
	10.2. In occasione degli EVENTI, gli articoli promozionali possono essere distribuiti	

gratuitamente dai Partner della FONDAZIONE e dall'ENTE stesso, acquistandoli direttamente;

10.3. Non vengono considerati Articoli Promozionali, ai sensi del presente Accordo, quelli che portano solo i nomi, i marchi o i loghi dell'ENTE.

11. RESPONSABILITÀ

11.1. Ciascuna parte sarà l'unica responsabile delle prestazioni assunte in base al presente Accordo, fermo restando che per i fatti inerenti alla competizione tra atleti, sarà competente la FIS;

11.2. La FONDAZIONE si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme in relazione all'organizzazione degli EVENTI e assume in ogni caso la responsabilità civile per tutti i danni, materiali e non, causati a persone o cose, al proprio personale, derivanti dall'attività di organizzazione e causate direttamente, dal proprio personale o comunque dai propri incaricati;

11.3. L'ENTE si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme in relazione alle attività dallo stesso prestate ai sensi del presente Accordo e assume in ogni caso responsabilità civile per tutti i danni, materiali e non, causati a persone o cose, al proprio personale derivante dall'attività di competenza dell'ENTE stesso.

12. PENALI

12.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo decorre fra le Parti l'impegno all'osservanza di tutte le clausole in esso contenute. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni necessarie agli EVENTI, e in particolare di quanto previsto dall'art. 4.4 comporterà - previo invio alla Parte inadempiente della diffida ad adempiere e nel caso del perdurare dell'inadempimento - l'immediata risoluzione di diritto dell'Accordo, con conseguente diritto della Parte adempiente di esigere dalla Parte inadempiente una penale di 5.000,00 € (cinquemila/00 Euro), salvo il maggior

danno e il conseguente accollo, a carico della Parte che con il suo inadempimento avrà causato la risoluzione dell'Accordo e, di qualsiasi responsabilità civile;

12.2. L'inosservanza di altre obbligazioni marginali o secondarie previste dall'Accordo comporterà invece a carico della Parte inadempiente - sempre previa diffida ad adempiere e nel caso del perdurare dell'adempimento - l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 € (mille/00 Euro), salvo sempre il maggior danno.

13. ASSICURAZIONI

13.1. La FONDAZIONE dichiara in qualità di organizzatore degli EVENTI, di essere in possesso di polizze assicurative per la Responsabilità Civile, in riferimento anche all'art.11.2 del presente Accordo, che soddisfano:

- le disposizioni di legge relative all'organizzazione e alla promozione di manifestazioni sportive;
- le disposizioni degli articoli di legge sulla regolamentazione generale delle manifestazioni e delle competizioni di sci e snowboard;

13.2. La FONDAZIONE si impegna a fornire all'ENTE copia delle polizze sopra menzionate prima dell'inizio degli EVENTI e a mantenere queste garanzie assicurative durante tutta la durata degli EVENTI.

14. RIPARTIZIONE DEI COSTI

Per le attività svolte dalla FONDAZIONE per l'organizzazione degli EVENTI a Cortina d'Ampezzo, previste per il periodo da gennaio a dicembre 2023 di cui al presente Accordo, l'ENTE riconoscerà alla FONDAZIONE a titolo di partecipazione alle spese € 320.000,00 (Euro trecentoventimila/00) IVA inclusa secondo le seguenti condizioni:

- la FONDAZIONE emetterà una fattura di € 100.000,00 IVA inclusa (euro centomila/00) alla fine del mese di marzo 2023, una fattura di € 100.000,00 IVA

inclusa (euro centomila/00) alla fine del mese di luglio 2023; prima dell'emissione della fattura finale, a dicembre 2023, di € 120.000,00 IVA inclusa (euro centoventimila/00) dovrà essere inviata una rendicontazione di tutti gli eventi inseriti nel presente Accordo. Le fatture andranno indirizzate all'ENTE che provvederà al saldo delle stessa entro il termine previsto dalla normativa vigente;

- i pagamenti verranno effettuati in favore della FONDAZIONE alle seguenti coordinate bancarie:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

15.1. La FONDAZIONE si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento. In particolare:

a) indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) indica nella persona del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il soggetto delegato a operare attraverso il suddetto C/C: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

c) è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (con indicazione del seguente CIG XXXXXXXXX ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria;

15.2. Viene espressamente stabilita l'immediata risoluzione contrattuale qualora il contraente risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Il contraente si obbliga altresì a inserire un'analogha clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla

realizzazione del presente affidamento.

Il contraente si obbliga infine a comunicare a questa stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

16. DIVIETO DI CESSIONE

Le parti riconoscono che i diritti e gli obblighi stabiliti reciprocamente con il presente Accordo non possono essere ceduti a terzi in nessun modo.

17. RISOLUZIONE ANTICIPATA

17.1. In caso di mancato adempimento, o di violazione di impegni e obblighi da parte dell'ENTE, la FONDAZIONE potrà inviare all'ENTE – per raccomandata a.r. o PEC – una diffida ad adempiere. In caso di mancato adempimento nel termine di 5 giorni dal ricevimento da parte dell'ENTE della diffida, la FONDAZIONE potrà risolvere il presente Accordo, ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente art.12;

17.2. In caso di mancato adempimento, o di violazione di impegni e obblighi da parte della FONDAZIONE, l'ENTE potrà chiedere il risarcimento del danno, derivante dalla mancata promozione e visibilità dell'ENTE e del proprio territorio, salvo l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 12.

18. ANNULLAMENTO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

La FONDAZIONE non sarà responsabile di rinvii, annullamenti o soppressioni degli EVENTI dovuti a causa di forza maggiore o emergenza sanitaria, fermo restando la corresponsione da parte dell'ENTE del corrispettivo nei limiti di quanto effettivamente pagato dalla FONDAZIONE per le attività propedeutiche che dovranno essere regolarmente rendicontate.

19. DURATA

Il presente Accordo ha durata a partire dalla data della sottoscrizione della stessa fino al 31 dicembre 2023 senza la necessità di ulteriori atti formali.

20. VARIE

20.1. Le parti riconoscono che il presente Accordo sostituisce tutti gli Accordi o contratti, scritti o verbali, formulati in precedenza e relativi alla realizzazione degli EVENTI;

20.2. Ogni deroga o integrazione al presente Accordo dovrà essere formulata per iscritto e firmato dalle parti, a pena di nullità;

20.3. Il presente Accordo è redatto in italiano, lingua ufficiale del contratto. In caso di traduzione in un'altra lingua prevarrà la versione italiana;

20.4. Le parti si accordano nel tenere strettamente confidenziali le condizioni del presente Accordo, a esclusione dei casi in cui la divulgazione sia prevista dalla legge o da una normativa particolare;

20.5. Con la sottoscrizione del presente Accordo ciascuna parte riconosce di avere ricevuto verbalmente dall'altra l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, per le parti ancora in vigore, e al Regolamento UE 2016/679 e manifesta il proprio espresso consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati che la riguardano con le modalità descritte nella predetta informativa, manlevando l'altra parte da qualsivoglia responsabilità civile, penale ovvero amministrativa per danni che dovesse risentire in conseguenza, in occasione ovvero in connessione con detti trattamenti, impegnandosi verso detta parte a comunicare senza ritardo ogni modifica dei dati fornitile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla persona alla cui attenzione le comunicazioni inviate ai sensi della predetta normativa;

20.6. Il presente atto, redatto in due originali, verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 – comma 2 del D.P.R. 26/04/1986, n.131;

20.7. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico della FONDAZIONE.

21. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

21.1. Il presente Accordo è sottoposto alla legge italiana;

21.2. Per ogni eventuale controversia in ordine alla sua interpretazione o esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Belluno.

Fanno parte del presente Accordo e si intendono allegati alla stessa, ancorché non materialmente e fisicamente uniti alla medesima ma depositati agli atti dell'ENTE, i seguenti documenti:

- Manuale d'uso del Marchio "Cortina Dolomiti";

Data

Per l'ENTE

Per la FONDAZIONE CORTINA